

17 NOV. 2010
Dottoressa ILARIA ANTONINI

2.4.5.2.1
RACCOMANDATA



CITTA' DI SELVAZZANO DENTRO

Provincia di Padova

SETTORE AFFARI GENERALI

Piazza G. Puchetti, 1 - Tel.: 049/8733999 - Fax: 049/8733880
C.F.: 80010110288 - P. IVA 01886500287

IL SEGRETARIO GENERALE

Prot. n. 39835

Selvazzano Dentro, 10 NOV. 2010

**Alla Commissione per l'accesso agli atti
presso Presidenza del Consiglio dei Ministri**

Roma

Oggetto: Trasmissione Deliberazione di Consiglio comunale n. 47 del 27.09.2010 recante oggetto "Modifica Regolamento per l'esercizio d'accesso dei Consiglieri comunali di prendere visione e di richiedere copia di provvedimenti dell'Amministrazione comunale" e richiesta parere.

Con la presente si trasmette copia della deliberazione citata in oggetto, ai sensi dell'art. 11 d.P.R. n. 184/2006 e si chiede che la Commissione esprima un parere in merito, evidenziando che il dispositivo dell'atto subordina l'applicazione della modifica al Regolamento comunale al parere favorevole di codesta Commissione.

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DICA 0021132-2.4.5.2.1
del 17/11/2010




5216553



Il Segretario Generale
Dott.ssa Malpate Stefania

Allegati: n. 1



CITTÀ DI SELVAZZANO DENTRO

Provincia di Padova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 47 del 27-09-2010

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO D'ACCESSO DEI CONSIGLIERI COMUNALI DI PRENDERE VISIONE E DI RICHIEDERE COPIA DI PROVVEDIMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

L'anno duemiladieci il giorno ventisette del mese di settembre in prosieguo di seduta iniziata alle ore 19:00, nella sala delle adunanze, con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

SORANZO ENOCH	Presente	BROCCA LIVIO	Presente
DANESE MASSIMILIANO	Assente	GRIGOLETTO CLAUDIO	Presente
MARCOLIN MICHELE	Presente	ROSSETTO DIEGO	Assente
SANAVIO ROSSANA	Presente	ZARAMELLA MONICA	Presente
BALDIN RUDI	Presente	DAL PORTO GIORGIO	Presente
NATALE BRUNO	Presente	NEGRI ENZO	Presente
TREVISAN GIANCARLO	Presente	BEGHIN BIANCA	Assente
GARZIN CLAUDIO	Presente	MARTINI FAUSTO	Presente
VERZA GABRIELE	Assente	MUZZANI MARIA ELDA	Presente
BIASIO FABIO	Presente	FORTIN PAOLO	Presente
BERTASI PAOLO	Presente		

Partecipa alla seduta il/la Sig./Sig.ra **MALPARTE STEFANIA** Segretario Generale .Il Sig. **PRESIDENTE NATALE BRUNO** assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta, dopo aver chiamato a fungere da scrutatori i Sigg.:

GRIGOLETTO CLAUDIO

DAL PORTO GIORGIO

BIASIO FABIO

Richiamato il regolamento per l'esercizio del diritto dei Consiglieri Comunali di prendere visione e di richiedere copia di provvedimenti dell'Amministrazione comunale, approvato con D.C.C. n. 53 del 27.04.1987 e successive modifiche e integrazioni;

Visto lo Statuto Comunale, in particolare gli artt. 18 e seguenti;

Visto il D.Lgs n. 267/2000, in particolare l'art. 43 " Diritti dei consiglieri";

Ritenuto, al fine di contenere i costi e secondo il principio di economicità dell'azione amministrativa, di inserire il seguente art. 13 bis:

" 1. Per gli atti complessi, quali a titolo solo indicativo si indicano le planimetrie e gli elaborati grafici di dimensioni consistenti, la cui fotoreproduzione comporta un costo elevato a causa della mancanza di strumentazione idonea interna, il rilascio di copia avverrà in forma gratuita per i capigruppo consiliari, mentre per gli altri consiglieri ci sarà l'addebito del costo sostenuto per gli stessi.

2. Le stesse modalità di rilascio saranno attuate nei confronti dei presidenti dei comitati di frazione per gli atti su cui deve essere reso un parere obbligatorio; Eventuali altre richieste del Presidente e dei consiglieri del comitato saranno soggette all'addebito del costo sostenuto dall'Ente.

3. Il rilascio dei suddetti elaborati dovrà avvenire nelle forme più economiche privilegiando le nuove metodologie offerte dall'informatica".

Ritenuto altresì di vincolare l'applicazione della modifica del regolamento suddetto all'acquisizione del parere favorevole della Commissione per l'accesso agli atti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui sarà trasmesso il presente provvedimento ai sensi dell'art. 11, DPR n. 184/2006;

Dato atto che della presente modifica si è discusso nella seduta del 15.09.2010 della I commissione consiliare;

Visto il parere circa la regolarità tecnica dal responsabile servizio, ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

DELIBERA

- 1) di approvare ad integrazione del "regolamento per l'esercizio del diritto dei Consiglieri Comunali di prendere visione e di richiedere copia di provvedimenti dell'Amministrazione comunale", approvato con D.C.C. n. 53 del 27.04.1987 e successive modifiche e integrazioni, il seguente
art. 13 bis " 1. Per gli atti complessi quali a titolo solo indicativo planimetrie ed elaborati grafici di dimensioni consistenti, la cui fotoreproduzione comporta un costo elevato a causa della mancanza di strumentazione idonea interna, il rilascio di copia avverrà in forma gratuita per i capigruppo consiliari, mentre per gli altri consiglieri ci sarà l'addebito del costo sostenuto per gli stessi.
2. Le stesse modalità di rilascio saranno attuate nei confronti dei presidenti dei comitati di frazione per gli atti su cui deve essere reso un parere obbligatorio. Eventuali altre richieste del Presidente e dei consiglieri del comitato saranno soggette all'addebito del costo sostenuto dall'Ente.
3. Il rilascio dei suddetti elaborati dovrà avvenire nelle forme più economiche privilegiando le nuove metodologie offerte dall'informatica".
- 2) di vincolare l'applicazione della modifica del regolamento suddetto all'acquisizione del parere favorevole della Commissione per l'accesso agli atti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui sarà trasmesso il presente provvedimento ai sensi dell'art. 11, DPR n. 184/2006

Visto il parere espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

Ritenuto di approvare comunque la proposta di deliberazione, facendo proprie le motivazioni espresse dal Segretario Comunale nella nota allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

DELIBERA

1) di approvare ad integrazione del "regolamento per l'esercizio del diritto dei Consiglieri Comunali di prendere visione e di richiedere copia di provvedimenti dell'Amministrazione comunale", approvato con D.C.C. n. 53 del 27.04.1987 e successive modifiche e integrazioni, il seguente

art. 13 bis " 1. Per gli atti complessi quali a titolo solo indicativo planimetrie ed elaborati grafici di dimensioni consistenti, la cui fotoriproduzione comporta un costo elevato a causa della mancanza di strumentazione idonea interna, il rilascio di copia avverrà in forma gratuita per i capigruppo consiliari, mentre per gli altri consiglieri ci sarà l'addebito del costo sostenuto per gli stessi.

2. Le stesse modalità di rilascio saranno attuate nei confronti dei presidenti dei comitati di frazione per gli atti su cui deve essere reso un parere obbligatorio. Eventuali altre richieste del Presidente e dei consiglieri del comitato saranno soggette all'addebito del costo sostenuto dall'Ente.

3. Il rilascio dei suddetti elaborati dovrà avvenire nelle forme più economiche privilegiando le nuove metodologie offerte dall'informatica".

2) di vincolare l'applicazione della modifica del regolamento suddetto all'acquisizione del parere favorevole della Commissione per l'accesso agli atti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui sarà trasmesso il presente provvedimento ai sensi dell'art. 11, DPR n. 184/2006.

**CITTÀ DI SELVAZZANO DENTRO**

Provincia di Padova

Ufficio A11 SEGRETERIA**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 49 DELL'ANNO 21-09-10****OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO D'ACCESSO DEI
CONSIGLIERI COMUNALI DI PRENDERE VISIONE E DI RICHIEDERE
COPIA DI PROVVEDIMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.****PARERI****(Art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)****1) in ordine alla REGOLARITA' TECNICA si esprime parere: Contrario**

Parere contrario per il pagamento dei diritti di copia da parte del consigliere comunale.

I consiglieri comunali in base all'art. 43, c. 2 del TUEL hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, nonché delle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.

Anche l'art. 125 del TUEL che prevede che contestualmente all'affissione all'albo le deliberazioni adottate siano trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari, prevede che i relativi testi siano messi a disposizione dei consiglieri.

In base a tali disposizioni si deve affermare che ciascun consigliere comunale per la funzione pubblica di cui è investito ha diritto di prendere visione dei provvedimenti e degli atti posseduti dall'Ente e di ottenerne copia. Tale diritto è funzionale a consentire una puntuale conoscenza e valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'azione svolta dall'amministrazione. Ciascun consigliere è individualmente investito da questo *munus* (Cons. Stato sez. V, sentenza n. 119/1994; idem n. 976/1994 e n. 5109/2000, principio recentemente riconfermato da TAR Piemonte, sez. II sentenza n. 2128/2009)

Sussiste in capo alla P.A. un dovere di leale cooperazione nei confronti del Consigliere, che deve concretizzarsi nel porre in essere le condizioni affinché il diritto sia concretamente esercitato, evitando ostacoli ed osteggiamenti ostruzionistici (Cassaz. Pen. , sez. VI, 7 marzo 1997, n. 4952 – Cassaz. Civ. , sez. III, 3 agosto 1995, n. 8480)

In merito ai costi connessi all'esercizio del diritto di accesso dei consiglieri, intesi sia come costo reale della produzione di documenti, che del costo relativo all'impegno del personale e all'organizzazione dei servizi, la giurisprudenza è costante nell'affermare il principio della gratuità del diritto del consigliere di prendere visione ed estrarre copia di atti e documenti, in quanto l'esercizio del diritto in parola attiene alla funzione pubblica e non ad interesse individuale e privato ed un eventuale rimborso del costo di riproduzione potrebbe incidere negativamente sull'intendimento dei consiglieri di approfondire l'esame di questioni nell'interesse della collettività.

“La richiesta di accesso ai documenti di un comune avanzata da un consigliere comunale, deve essere evasa senza costi di riproduzione, di diritti di visura e ricerca a carico dell'istante, tenuto conto che l'esercizio del diritto di accesso, in tale evenienza, attiene alla funzione pubblica di cui è portatore il consigliere comunale e che in nessun caso quest'ultimo può far uso delle notizie e documenti acquisiti per fini diversi da quelli propri della funzione esercitata” Cons. di Stato sez. V

08.09.1994, n. 976

Anche la Commissione per l'accesso agli atti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri si è espressa in questo senso:

“Al consigliere comunale che chieda copia di atti e di documenti, utili per l'esercizio del proprio mandato, non può essere addebitato il costo in riferimento ad un duplice ordine di considerazioni: in primo luogo perché l'esercizio del diritto d'accesso attiene alla funzione pubblica di cui il richiedente è investito, e non al soddisfacimento di un interesse individuale e privato; in secondo luogo in nessun caso il consigliere può far uso privato delle notizie e dei documenti così acquisiti”

Commissione per l'accesso agli atti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, plenum del 5 ottobre 2004.

“Il diritto d'accesso previsto e disciplinato dall'art. 43 del TUEL nulla prevede in ordine a chi debba sostenere i costi di riproduzione delle copie richieste dal consigliere nell'esercizio della sua funzione e, conseguentemente, facendo leva sul canone interpretativo secondo cui *ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit* si ritiene che i costi debbano essere sopportati dall'amministrazione, anche in considerazione del fatto che l'accesso del consigliere comunale è strettamente collegato all'esercizio del suo munus” Commissione per l'accesso agli atti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, plenum del 13 ottobre 2009.

“Il diritto di accesso agli atti di un consigliere comunale non può subire compressioni per pretese esigenze di natura burocratica dell'Ente, tali da ostacolare l'esercizio del mandato istituzionale” Cons Stato Sez. V, 22 febbraio 2007, n. 929

In merito alle necessità di riduzione dei costi a carico dell'Ente si richiama la Sentenza del Con. Stato, V sez. n. 2716 del 2004 che afferma “il generale dovere della Pubblica Amministrazione di ispirare la propria attività al principio di economicità... che incombe non solo sugli uffici tenuti a provvedere, ma anche sui soggetti che richiedono prestazioni amministrative, i quali specie se appartenenti alla stessa amministrazione, sono tenuti in un clima di leale cooperazione a modulare le proprie richieste”.

Si richiama inoltre la circolare Del Ministero dell'interno Dipartimento per gli affari interni e territoriali Direzione centrale per le autonomie, prot. n. 15900/545/L.142/I^{bis}/n 2005/12013/222EELL che afferma sia l'esigenza che gli Enti locali, al pari di tutte le PA curino tutti gli adempimenti a loro carico essendo tenuti a dotarsi di mezzi (personale, strumentazioni tecniche, materiali vari) necessari all'assolvimento dei compiti finalizzati a garantire il diritto di accesso di cui all'art. 43, c. 2 del TUEL, sia il generale dovere della PA di ispirare la propria attività al principio di economicità, contemperando le opposte esigenze nella possibilità, soprattutto nel caso in cui il Consigliere Comunale chieda l'estrazione di copie di atti, la cui fotoreproduzione comporti un costo elevato e l'oggettiva difficoltà in mancanza di strumentazione idonea, di prevedere alcuni accorgimenti a livello regolamentare che siano temperamenti o modalità alternative come ad esempio la riproduzione di planimetrie su CD in versione PDF non modificabile, assicurando comunque al contempo il diritto d'accesso del consigliere richiedente e il regolare ed economico svolgimento dell'attività amministrativa.

Alle stesse conclusioni perviene il TAR VENETO, sent. n. 3897/2006, che sancisce la legittimità di una norma regolamentare comunale che dispone che “nel caso in cui le richieste abbiano ad oggetto l'estrazione di copie di atti elaborati, la cui fotoreproduzione comporti un costo elevato, quali ad esempio le tavole del P.R.G., le tavole di varianti urbanistiche e quant'altro abbia ad oggetto planimetrie di dimensioni consistenti, sono previste modalità alternative quali la riproduzione su CD in formato PDF non modificabile”.

Analogo il tenore di un parere della Corte dei Conti Liguria n. 1/2004, che in merito alla richiesta di un possibile danno patrimoniale per l'assecondare gratuitamente tutte le richieste di un consigliere, suggerisce l'opportunità di adottare, fatto salvo il diritto del Consigliere, una “disciplina regolamentare che realizzi un razionale e giusto contemperamento fra le esigenze di garanzia e di controllo cui è informato il diritto di accesso spettante “ratione officii” a ciascun consigliere comunale e l'esigenza non meno rilevante per la finanza dell'ente locale di un tendenziale contenimento dei costi nel rispetto del principio di economicità della attività amministrativa.”

Infine si segnala la possibilità di responsabilità amministrativa qualora dal presente atto derivi la condanna dell'Ente al pagamento delle relative spese di giudizio.

Li 21-09-10

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ALBAN MARZIA**

Partecipano inoltre il Vice Sindaco Rodighiero e gli assessori Fuschi, Rossi, Saponaro, Zoppello.

Il Presidente del Consiglio comunale, sig. Natale introduce la proposta, munita dei prescritti pareri, iscritto al punto n. 7 dell'odierno ordine del giorno recante il titolo: "*Modifica Regolamento per l'esercizio d'accesso dei Consiglieri comunali di prendere visione e di richiedere copia di provvedimenti dell'Amministrazione comunale*" e cede la parola al Sindaco.

Il Sindaco ricorda che la proposta di deliberazione è già stata illustrata in Commissione consiliare e ribadisce la motivazione di contenimento della spesa pubblica. Non si vuole limitare la funzione del consigliere comunale o degli istituti di partecipazione, che resta invariata per i capigruppo e per i presidenti di frazione, ma si chiede uno sforzo di collaborazione per trasmettere le copie ai propri consiglieri. Ricorda che la deliberazione verrà sottoposta al parere della Commissione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Esce il Presidente del Consiglio Natale e presiede il consigliere Negri.

Il consigliere Martini rivendica il diritto dei consiglieri di avere tutta la documentazione necessaria a svolgere il proprio mandato ma ritiene di buon senso la proposta di collaborazione tra il capogruppo ed i propri consiglieri per cui esprime il voto favorevole del PDL.

Il consigliere Bertasi propone un emendamento (**Allegato n. 2**) per modificare il punto 3 con il seguente " i suddetti elaborati saranno sempre e comunque disponibili gratuitamente in formato digitale per tutti i consiglieri comunali e i consiglieri dei Comitati di Frazione".

Il Sindaco precisa che se il capogruppo ha avuto il file di un progetto, gratuitamente, sia lui a passarlo ai propri consiglieri.

Il consigliere Marcolin è favorevole alla proposta e chiede di valutare la possibilità per i consiglieri di avere un accesso privilegiato tramite internet per il download.

Il Sindaco dice che il sito del Comune mette già a disposizione di tutti i cittadini tutti gli atti e ricorda che esiste già anche l'albo pretorio on-line ma i progetti sono caricati in PDF senza i visti delle varie commissioni ed ai consiglieri è giusto dare le copie complete quindi si deve procedere con una scansione degli stessi prima di consegnarli.

Il consigliere Biasio legge un passaggio del parere contrario del responsabile del servizio affari generali.

Il Presidente del Consiglio mette ai voti, per alzata di mano, l'emendamento proposto dal consigliere Bertasi riportando il seguente risultato accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:

Consiglieri presenti	n. 16
Consiglieri assenti	n. 5 (Danese, Rossetto, Natale, Beghin, Verza)
Consiglieri astenuti	n. 0
Consiglieri votanti	n. 16
Consiglieri favorevoli	n. 4
Consiglieri contrari	n. 12 (Soranzo, Brocca, Grigoletto, Marcolin, Sanavio, Zaramella, Baldin, Dal Porto, Negri, Trevisan, Garzin, Martini)

L'emendamento viene quindi respinto dal Consiglio comunale.

Il consigliere Biasio evidenzia che la proposta di deliberazione ha un parere tecnico contrario anche se, nei fatti, il suo gruppo si è già comportato come proposto dall'amministrazione.

Il consigliere Bertasi spiega che le copie in formato digitale non costano praticamente nulla e potrebbero essere date a tutti i consiglieri piuttosto di doverle chiedere al proprio capogruppo.

Il consigliere Fortin ricorda che il contenimento dei costi non deve limitare il diritto di partecipazione dei consiglieri. Si potrebbe evitare la documentazione cartacea per tutti e dare a tutti in formato PDF.

Entra il Presidente del Consiglio Natale ed assume la presidenza.

Il consigliere Negri sottolinea che viene dato tutto ai capigruppo, si chiede uno sforzo a questi ultimi nel trasmettere le copie ai membri del proprio gruppo.

Il Sindaco precisa che la modifica proposta riguarda solamente il rilascio di copia di elaborati grafici progettuali, mentre per tutto il resto le regole non cambiano.

Il Presidente del Consiglio mette ai voti, per alzata di mano, la proposta riportando il seguente risultato accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:

Consiglieri presenti	n. 17
Consiglieri assenti	n. 4 (Danese, Rossetto, Beghin, Verza)
Consiglieri astenuti	n. 4 (Bertasi, Biasio, Muzzani, Fortin)
Consiglieri votanti	n. 13
Consiglieri favorevoli	n. 13
Consiglieri contrari	n. 0

La proposta viene quindi approvata dal Consiglio comunale.

L'introduzione del Presidente del Consiglio, l'intervento del Sindaco e dei consiglieri Martini, Bertasi, Marcolin, Biasio, Fortin, Negri risulteranno integralmente dalla riproduzione elettromagnetica, che costituirà il resoconto della seduta di cui all'art. 63 del vigente Regolamento consiliare.

Tutto ciò premesso, il Regolamento per l'esercizio d'accesso dei Consiglieri comunali di prendere visione e di richiedere copia di provvedimenti dell'Amministrazione comunale", risulta essere il seguente (**Allegato n. 3**).



CITTA' DI SELVAZZANO DENTRO
Provincia di Padova

Piazza Guido Puchetti n. 1 – Tel.: 049/8733999 - Fax: 049/8733880
C.F.: 80010110288 - P. IVA 01886500287

IL SEGRETARIO GENERALE

PARERE IN ORDINE ALLA MODIFICA DEL REGOLAMENTO “ESERCIZIO DEL DIRITTO DEI CONSIGLIERI COMUNALI DI PRENDERE VISIONE E DI RICHIEDERE COPIA DI PROVVEDIMENTI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE”

La potestà regolamentare è riconosciuta ai Comuni dalla Costituzione italiana e la Riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, approvata con Legge 18.10.2001, n.3 ha ampliato i poteri di autonomia e di autoregolamentazione dei Comuni.

Infatti l’art. 114 Cost., al secondo comma, definisce i Comuni come enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione; l’art. 117 Cost., comma 6, stabilisce, tra l’altro, che i Comuni hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite; l’art. 118 Cost. sancisce la titolarità delle funzioni amministrative.

Gli enti locali dispongono, quindi, di due specie di attribuzioni normative: da un lato il potere di cui all’art. 114, esercitabile tramite gli statuti e riguardante i profili generali dell’organizzazione e dell’azione dell’ente; dall’altro quello di cui all’art. 117, comma 6, esercitabile tramite la potestà regolamentare e riguardante il concreto esercizio di ogni singola funzione amministrativa.

Gli enti locali non sono dotati di potere legislativo ma, grazie alla riforma costituzionale, sono diventati titolari di un potere normativo che trova fondamento nella garanzia costituzionale di autonomia, sancito dall’art. 5, e rafforzato dall’art. 114 succitato.

Alla luce di ciò, pare si possa ritenere che al regolamento comunale spetti il compito di regolare l’esercizio delle funzioni dell’ente in assenza del quale ci sarebbe la vigenza di normative statali o regionali da considerarsi cedevoli.

Nel precedente quadro costituzionale il solo esercizio della funzione amministrativa non dava necessariamente origine all’esistenza di un potere normativo: statuti e regolamenti venivano sostanzialmente intesi come atti di organizzazione interna.

Con la legge 142 del 1990 prende piede il concetto di funzione normativa di rilievo anche esterno per la disciplina di funzioni amministrative (accesso, responsabilità del procedimento ...).

L’importanza del ruolo assunto dagli enti territoriali nell’esercizio delle funzioni amministrative è ora decisamente sancito negli articoli 114, comma 2 e 118 comma primo, così come riformati.

Il Decreto Legislativo 267 del 2000 all’art.7 stabilisce che il Comune adotta regolamenti per l’organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e tale competenza spetta al Consiglio Comunale, così come stabilito dall’art. 42, salvo l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi di competenza della giunta comunale.

L’art. 43 dello stesso D. Lgs. Intitolato “diritti dei consiglieri” stabilisce, al comma 2, che i consiglieri hanno diritto ad ottenere dagli uffici del comune tutte le notizie ed informazioni in loro possesso utili all’espletamento del loro mandato.

Nello specifico, per il Comune di Selvazzano Dentro, i diritti dei consiglieri sono normati nel Capo III del Regolamento del Consiglio Comunale in cui l'art. 29 tratta del diritto al rilascio di copie di atti e documenti secondo quanto previsto dal regolamento "esercizio del diritto dei consiglieri comunali di prendere visione e di richiedere copia di provvedimenti dell'amministrazione comunale", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 27.4.1987 e s.m.i.

In considerazione di quanto suesposto, la proposta di modifica del regolamento "esercizio del diritto dei consiglieri comunali di prendere visione e di richiedere copia di provvedimenti dell'amministrazione comunale" rientra nei diritti costituzionalmente garantiti di autonomia regolamentare mancando la quale si dovrebbe applicare la norma generale.

In particolare, il diritto di accesso agli atti così come formulato, pur garantendo i diritti di tutti i consiglieri comunali, permette al comune di contribuire al contenimento della spesa pubblica generale.

Li, 21.09.2010



IL SEGRETARIO GENERALE
Malpate dr.ssa Stefania



Selvazzano Dentro (PD)

al Presidente del Consiglio
e p.c. al Sindaco
a tutti i Consiglieri

Oggetto: Emendamento all' ordine del giorno "Modifica di regolamento per l'esercizio d'accesso del Consiglieri Comunali di prendere visione e richiedere copia di provvedimenti dell'Amministrazione Comunale"

Nella sezione "**Delibera**" sostituire il comma 3 col seguente:

- I suddetti elaborati saranno sempre e comunque disponibili gratuitamente in formato digitale per tutti i consiglieri comunali e i consiglieri dei comitati di frazione.

Roberto Basso
Roberto Basso
Roberto Basso
Roberto Basso



CITTA' DI SELVAZZANO DENTRO

PROVINCIA DI PADOVA

REGOLAMENTO DEL DIRITTO DEI CONSIGLIERI COMUNALI DI PRENDERE VISIONE E DI RICHIEDERE COPIA DI PROVVEDIMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

entrato in vigore dal _____

Approvato con deliberazione di C.C. n. 53 del 27.4.1987

Integrato con deliberazione di G.M. n. 419 del 17.7.1987

Modificato con deliberazione di C.C. n. 47 del 27.9.2010

TITOLO I

Norme generali

Art. 1. Contenuto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 24 della Legge 27.12.1985 n. 816, l'esercizio del diritto dei Consiglieri comunali di prendere visione e di richiedere il rilascio di copia di tutti i provvedimenti adottati dall'Amministrazione Comunale.

Art. 2. Provvedimenti di cui è ammessa la visione e il rilascio di copia

1. Sono ammessi in visione o al rilascio di copia tutti i provvedimenti che costituiscano manifestazione di volontà, di conoscenza o di giudizio posti in essere dagli Organi comunali nell'esercizio delle loro funzioni, nonché gli allegati che formano parte integrante degli atti deliberativi.
2. Sono considerati provvedimenti amministrativi, in ogni caso, ai fini del presente Regolamento:
 1. tutte le deliberazioni del Consiglio comunale, comprese quelle sprovviste di contenuto dispositivo;
 2. tutte le deliberazioni della Giunta municipale;
 3. tutte le ordinanze, le concessioni, le autorizzazioni e le licenze.

Art. 3. Tutela del segreto d'ufficio

1. Le norme previste nel presente Regolamento devono essere interpretate ed applicate in modo da garantire la massima trasparenza nell'attività amministrativa.
2. Il Consiglio comunale è tenuto ad assicurare il "segreto d'ufficio", che resta tutelato dall'art. 326 del vigente Codice penale.

TITOLO II

Visione dei provvedimenti

Art. 4. Diritto alla visione

1. Per diritto alla visione deve intendersi il diritto di prendere conoscenza mediante lettura o consultazione dei provvedimenti di cui all'art. 2 del presente Regolamento.
2. Per i provvedimenti predetti per i quali sia prescritto il preventivo parere di Commissioni consultive, o di Consigli di Circoscrizioni, i Consiglieri hanno diritto di prendere visione anche di tali pareri.
3. I Consiglieri comunali hanno altresì diritto di prendere visione dei verbali delle aste, licitazioni private, appalti concorso e dei relativi contratti, dopo che gli atti predetti sono stati perfezionati e repertoriati.

Art. 5. Informazione

1. Per informazione si intende l'attività particolare svolta dagli organi dell'Amministrazione, comprendente l'insieme di notizie e chiarimenti tendenti a favorire il corretto esercizio del proprio mandato.

Art. 6. Modalità ed ufficio

1. Il Segretario Generale o il Capo Settore preposto all'esecuzione del provvedimento o in caso di loro assenza, chi legittimamente li sostituisce, è tenuto ad esibire il provvedimento su richiesta del consigliere comunale durante il normale orario di lavoro, sempre che si tratti di regolamento, tariffe o altro provvedimento in corso di pubblicazione.
2. Per la visione di ogni altro provvedimento, il Consigliere dovrà precisare nell'istanza scritta, indirizzata al Sindaco, l'indicazione dettagliata del provvedimento di cui si chiede visione.
3. Il Sindaco o chi legalmente lo sostituisce, entro 48 ore dalla richiesta autorizzerà il Segretario Generale comunale a mettere a disposizione del Consigliere la documentazione richiesta.

Art. 7. Prescrizioni e divieti nel corso della visione

1. La visione dei provvedimenti deve avvenire nell'ufficio comunale preposto al servizio alla presenza del funzionario addetto.
2. E' vietato portare il provvedimento fuori dell'ufficio, anche temporaneamente.
3. E' vietato fare copie manuali o con mezzi meccanici dei provvedimenti esibiti.
4. E' solo consentito annotarsi brevi appunti.
5. E' vietato fare segni particolari, abrasioni, manomissioni.
6. E' vietato, in linea di massima, di consentire la visione degli originali.

Art. 8. Richiesta contemporanea di visione di più provvedimenti

1. Se il Consigliere richiede contemporaneamente la visione di più provvedimenti, l'Amministrazione si riserva di stabilire, compatibilmente con le esigenze dei singoli Uffici, un termine diverso per l'esibizione dei provvedimenti stessi.

Art. 9. Diniego di presa visione

1. L'eventuale provvedimento di diniego da parte del Sindaco dev'essere adeguatamente motivato e contro di esso – come contro il silenzio rifiuto per decorso del termine di cui al precedente art. 6 – il Consigliere interessato può ricorrere ai competenti Organi giurisdizionali.

Art. 10. Diritto d'informazione

1. Il Consigliere comunale, che per l'espletamento del suo mandato, ha diritto di ricevere la più ampia informazione sull'attività dell'ente.
2. A tal fine il Consigliere può accedere durante il normale orario di lavoro presso tutti gli Uffici comunali e ricevere dal Segretario generale o dal capo settore, dati precisazioni, notizie e chiarimenti esclusivamente relativi ad atti o situazioni già sottoposti all'attenzione della Giunta municipale o del sindaco ovvero relativi all'esecuzione di provvedimenti dell'ente efficaci.
3. Per altre informazioni dati o notizie il Consigliere potrà acquisirli mediante interrogazioni o interpellanze.

TITOLO III

RILASCIO DI COPIE DI PROVVEDIMENTI

Art. 11 – Rilascio di copie

1. Ciascun Consigliere può richiedere al Sindaco mediante istanza in carta libera contenente esplicita dichiarazione di finalità connessa all'espletamento dei compiti di istituto, copia delle deliberazioni specificatamente indicate e adottate dal Consiglio comunale o dalla Giunta Municipale e di ogni altro provvedimento di cui all'art. 2 del presente Regolamento, esclusi quelli indicati al punto 3.
2. Nel caso di accoglimento della richiesta il Sindaco, o chi per lui, autorizzerà il Segretario Generale, con ordine scritto, al rilascio di copia del provvedimento, con esclusione di Regolamenti o di normative che sono già posti in vendita presso gli uffici preposti.

Art. 12. Integrazione della domanda

1. Qualora la domanda sia carente dei requisiti è in facoltà del Sindaco di invitare il richiedente a completare l'istanza con gli elementi mancanti o imprecisati.

Art. 13. Modalità per il rilascio

1. Il rilascio di copia è preceduto dall'accertamento da parte del sindaco o della Giunta Municipale che la richiesta del consigliere sia connessa all'effettivo esercizio delle funzioni.

Art. 13-bis

1. **Per gli atti complessi quali a titolo solo indicativo planimetrie ed elaborati grafici di dimensioni consistenti, la cui fotoreproduzione comporta un costo elevato a causa della mancanza di strumentazione idonea interna, il rilascio di copia avverrà in forma gratuita per i capigruppo consiliari, mentre per gli altri consiglieri ci sarà l'addebito del costo sostenuto per gli stessi.**
2. **Le stesse modalità di rilascio saranno attuate nei confronti dei presidenti dei comitati di frazione per gli atti su cui deve essere reso un parere obbligatorio. Eventuali altre richieste del Presidente e dei consiglieri del comitato saranno soggette all'addebito del costo sostenuto dall'Ente.**
3. **Il rilascio dei suddetti elaborati dovrà avvenire nelle forme più economiche privilegiando le nuove metodologie offerte dall'informatica.**

Art. 14. Autenticazione della copia

1. La copia deve essere certificata conforma all'originale dal Segretario Generale o dal dipendente che ne è legalmente autorizzato, munita di data e del bollo dell'Ente e contenente tutte le indicazioni attinenti all'eventuale procedura di acquisizione dell'efficacia.
2. Nel caso di rilascio di copia di provvedimento dichiarato immediatamente esecutivo, ma ancora soggetto a controllo la copia stessa deve riportare la dizione: "atto efficace ma suscettibile di annullamento da parte dell'Organo di controllo a cui è stato inviato in data _____".
3. La copia è rilasciata in carta libera ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e sulla stessa dovrà essere espressamente indicato che trattasi di copia esclusivamente destinata agli usi inerenti alla carica del consigliere Comunale richiedente.

Art. 15. Termini per il rilascio

1. La copia è rilasciata di norma entro cinque giorni dal momento di presentazione dell'istanza, salvi i casi per i quali la quantità del materiale e/o la particolare complessità del provvedimento richieda un periodo di tempo maggiore che comunque non può essere superiore a otto giorni lavorativi.
2. La proroga stessa vale anche qualora il richiedente faccia istanza per ottenere copia di più provvedimenti.

Art. 16. Rifiuto al rilascio di copia

1. Il Sindaco può rifiutare il rilascio di copia qualora l'autorizzazione al rilascio sarebbe tale da turbare l'ordinamento dell'Archivio e il funzionamento della segreteria o di altri Uffici comunali o quando risulti con certezza che il rilascio della copia viene richiesto per scopi diversi da quelli per i quali dovrebbe essere legittimamente consentito.
2. Non saranno comunque evase richieste tendenti a far conseguire gratuitamente ai Consiglieri copie di tutte le deliberazioni della Giunta Municipale e del Consiglio Comunale adottate nel corso di più anni, salvo specifici motivi di necessità nella considerazione che agli stessi viene data generale pubblicità mediante affissione all'Albo Pretorio.

Art. 17. Ricorsi contro il diniego

1. Contro il mancato o negato rilascio di copia il Consigliere potrà ricorrere ai competenti Organi Giurisdizionali.

Art. 18. Atti esclusi dalla libera visione

1. Non sono ammessi alla libera visione da parte dei Consiglieri ed al rilascio di copia, quegli atti che per la loro natura esigono riservatezza e discrezione nell'interesse dell'Amministrazione quali:
 - atti riguardanti lo stato fisico del personale;
 - atti relativi a procedure di contenzioso in itinere;
 - relazioni e segnalazioni prodotte all'Autorità giudiziaria in esecuzione dell'art. 2 del Codice procedura penale;
 - atti preliminari di trattative negoziali;
 - atti e notizie derivanti dal registro di popolazione, dal registro dello stato civile e dallo Schedario o fascicoli elettorali.

Art. 19. Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore (dopo l'esecutività) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 62 del T.U.L.C.P. 3.3.1934 n. 383 sostituito dall'art. 21 della Legge 9.6.1947 n. 530.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il PRESIDENTE
F.to NATALE BRUNO

Il Segretario Generale
F.to MALPARTE STEFANIA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 del T.U. approvato con D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Reg. Pubbl. N. 812

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione del messo comunale, certifica che copia del presente verbale viene affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 27-10-10.

Selvazzano Dentro, li 27-10-10

Il Caposettore AA.GG.
F.to ALBAN MARZIA

La presente viene trasmessa in copia al Prefetto

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, in data 07.11.2010

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, è stata sottoposta a controllo eventuale del Difensore civico su richiesta di un quarto dei Consiglieri presentata in data _____ prot. n. _____ ai sensi dell'art. 127 - comma 1 - del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e che:

il Difensore civico con nota prot. n. _____ in data _____ non ha riscontrato vizi di legittimità della deliberazione, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA in data _____

il Difensore civico ha comunicato con nota prot. n. _____ in data _____ di aver riscontrato vizi di legittimità e pertanto:

la deliberazione è stata modificata in data _____ secondo le indicazioni del Difensore civico, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA il _____

la deliberazione è stata confermata dal Consiglio comunale in data _____, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA il _____

Selvazzano Dentro, li 08.11.2010

Il Caposettore AA.GG.
F.to ALBAN MARZIA

La presente copia è conforme all'originale

Selvazzano Dentro, li 09.11.2010



FUNZIONARIO INCARICATO

Stefania Malparte